

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Adeguamento superficie iscritta a ruolo TARSU all'80% della superficie catastale

L'Amministrazione Comunale informa i contribuenti che con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 340 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) a decorrere dal 1 Gennaio 2005, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria (quindi rientranti nei gruppi catastali A, B e C), non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Adeguamento superficie iscritta a ruolo TARSU all'80% della superficie catastale ai sensi dell'art. 70, comma 3 del D. Lgs. n. 507/93 come modificato dall'art. 1 comma 340, della Legge n. 311 del 30/12/2004.

L'Amministrazione Comunale informa i contribuenti che con l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 340 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) a decorrere dal 1 Gennaio 2005, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria (quindi rientranti nei gruppi catastali A, B e C), non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Laddove risulti una superficie dichiarata inferiore all'80% di quella catastale, è previsto che i Comuni modifichino d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione agli interessati. In adempimento a tale obbligo l'ufficio tributi, qualora dai dati comunicati dall'Agenzia del Territorio emerga che la superficie complessiva dichiarata ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani sia inferiore alla nuova superficie minima di riferimento, provvederà:

- All'adeguamento della superficie dichiarata alla superficie minima prevista dalla legge (pari all'80% della superficie catastale);
- Ad inviare al contribuente avviso di contestazione per il recupero della maggiore tassa dovuta, calcolata sulla differenza tra la superficie minima prevista dalla legge e la superficie dichiarata, oltre sanzioni ed interessi previsti dalla legge.


Nell'ipotesi in cui il contribuente ritenga che la superficie comunicata dall'Agenzia del Territorio non rispecchi la reale superficie effettiva soggetta a tassa e che le informazioni contenute nell'avviso di contestazione siano errate o parziali invitiamo a far pervenire, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di contestazione, un'istanza che dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. Indicazione degli estremi catastali degli immobili per i quali si richiede la rettifica della superficie;
2. Indicazione della superficie, misurata e proposta dall'interessato, distinta per i vari ambienti, a rettifica di quanto segnalato dal Comune su indicazione dell'Agenzia del Territorio;

3. Planimetria catastale per dimostrare la congruità della superficie proposta a modifica di quella attribuita dall'Agenzia del Territorio.
4. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.

Producendo tale documentazione l'ufficio tributi del Comune assicura un servizio di riesame in autotutela che permette di annullare o rettificare l'avviso errato senza dover ricorrere al contenzioso.

Il Responsabile del Settore Tributi
Rappa Rocco Salvatore



Il Sindaco
Stefano Bologna

